

PARLAMENTO EUROPEO

Documento di seduta

FINALE
A6-0119/2005

28.4.2005

*****II**

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
(13781/2/2004 – C6-0008/2005 – 2002/0061(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Stefano Zappalà

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
PROCEDURA.....	24

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (13781/2/2004 – C6-0008/2005 – 2002/0061(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (13781/2/2004 – C6-0008/2005),
 - vista la sua posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002)0119)²,
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(2004)0317)³,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 62 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0119/2005),
1. approva la posizione comune quale emendata;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del Consiglio

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Per "libera professione" si intende una professione esercitata da una persona che, sulla base di qualifiche professionali specifiche, fornisce a titolo personale, sotto la propria responsabilità, prestazioni intellettuali in modo autonomo nell'interesse del mandante e della collettività. L'esercizio della professione è in genere sottoposto a obblighi professionali specifici, conformemente alla legislazione nazionale e alle normative elaborate autonomamente nel quadro di

¹ GU C 97 E del 22.4.2004, pag. 230.

² GU C 181 E del 30.7.2002, pag. 183.

³ GU C ... /Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

quest'ultima dai rispettivi ordini professionali; tali normative garantiscono e perfezionano la professionalità, la qualità e il rapporto di fiducia esistente con il mandante.

Motivazione

Questa definizione è stata confermata, nei suoi criteri essenziali, dalla sentenza della Corte di giustizia europea nella Causa C-267/99 dell'11 ottobre 2001. La definizione nel diritto derivato rafforza la certezza giuridica, senza danneggiare la finalità della direttiva. Nel contempo si tiene conto del fatto che il diritto fondamentale alla libertà professionale può essere elaborato ovvero limitato solo dal legislatore. In tal modo si fugge la preoccupazione che il diritto statutario di grado inferiore delle organizzazioni professionali possa assumere un'importanza superiore senza il controllo del legislatore.

Emendamento 2 Considerando 11

(11) Per le professioni coperte dal regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, di seguito denominato "il regime generale", gli Stati membri dovrebbero continuare a fissare il livello minimo di qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. Tuttavia, ai sensi degli articoli 10, 39 e 43 del trattato, non dovrebbero imporre a un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi in genere si limitano a definire soltanto in termini di diplomi rilasciati in seno al loro sistema nazionale d'insegnamento, mentre l'interessato ha già acquisito tali qualifiche, o parte di esse, in un altro Stato membro. È perciò opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede

(11) Per le professioni coperte dal regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, di seguito denominato "il regime generale", gli Stati membri dovrebbero continuare a fissare il livello minimo di qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. Tuttavia, ai sensi degli articoli 10, 39 e 43 del trattato, non dovrebbero imporre a un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi in genere si limitano a definire soltanto in termini di diplomi rilasciati in seno al loro sistema nazionale d'insegnamento, mentre l'interessato ha già acquisito tali qualifiche, o parte di esse, in un altro Stato membro. È perciò opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede. ***Tuttavia tale sistema generale di riconoscimento non impedisce che uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specifici motivati dall'applicazione delle norme professionali giustificate dall'interesse pubblico generale. Tali requisiti riguardano, ad esempio, le norme in materia di organizzazione della professione, le norme***

professionali, comprese quelle deontologiche, le norme di controllo e di responsabilità. Infine, la presente direttiva non ha l'obiettivo di interferire nell'interesse legittimo degli Stati membri a impedire che taluni dei loro cittadini possano sottrarsi abusivamente all'applicazione del diritto nazionale in materia di professioni.

Motivazione

Sembra necessario chiarire a quale tipo di norme lo Stato membro ospitante potrebbe ancora fare ricorso nei confronti del prestatore di servizi che si sposta. In realtà, in virtù della giurisprudenza della Corte di giustizia (in particolare la sentenza Van Binsbergen), la competenza degli Stati membri ospitanti di fare rispettare al prestatore di servizi le norme in materia di qualifiche professionali va oltre le norme disciplinari. Il considerando emendato precisa che si tratta delle norme in materia di organizzazione della professione, delle norme professionali, comprese quelle deontologiche, delle norme di controllo e di responsabilità.

Emendamento 3

Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) La presente direttiva è relativa al riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro. Essa, tuttavia, non riguarda il riconoscimento, da parte degli Stati membri, di decisioni di riconoscimento adottate da altri Stati membri in virtù della presente direttiva. Di conseguenza, le persone in possesso di qualifiche professionali riconosciute in virtù della presente direttiva non possono avvalersi di tale riconoscimento per ottenere, nel proprio Stato membro di origine, diritti diversi da quelli che vengono loro conferiti dalla qualifica professionale ottenuta in quello Stato membro.

Motivazione

Il trattato vieta ogni discriminazione basata sulla residenza per quanto riguarda il diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi. Se un cittadino ha conseguito, in uno Stato membro, determinate qualifiche professionali e vuole utilizzarle per esercitare la professione in un altro Stato membro dove risiede, ma non è in possesso dei requisiti richiesti per esercitare tale professione a livello nazionale, si troverà nella posizione di poter beneficiare della presente direttiva, a condizione che il riconoscimento non significhi una semplice elusione di regolamenti nazionali più restrittivi. In altre parole, se lo Stato membro X ha concesso le qualifiche professionali Z sul suo territorio, attraverso il semplice

riconoscimento delle qualifiche conferite al richiedente nello stato membro Y (qualifiche che lo Stato membro Y non considera sufficienti per esercitare la professione sul proprio territorio,) il suddetto richiedente non può chiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali Z nello Stato membro Y se non può provare di aver effettivamente migliorato la propria formazione attraverso l'acquisizione di una ulteriore formazione professionale e/o l'esperienza maturata nello Stato membro X. La definizione di migrante è stata data dalla Corte di giustizia nella causa C-115/78.

Emendamento 4
Considerando 13

(13) Per favorire la libera circolazione dei professionisti, garantendo al tempo stesso adeguati livelli di qualifica, **varie associazioni e organismi professionali o Stati membri dovrebbero** poter proporre, a livello europeo, piattaforme comuni. A certe condizioni, e nel rispetto della competenza degli Stati membri a decidere le qualifiche richieste per l'esercizio delle professioni sul loro territorio nonché il contenuto e l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale, come pure nel rispetto del diritto comunitario e in particolare di quello sulla concorrenza, la presente direttiva dovrebbe tener conto di tali iniziative, privilegiando, in questo contesto, un più automatico riconoscimento nel quadro del regime generale. Le associazioni professionali in grado di proporre piattaforme comuni dovrebbero essere rappresentative a livello nazionale e europeo. Una piattaforma comune è una serie di criteri che permettono di colmare la più ampia gamma di differenze sostanziali che sono state individuate tra i requisiti di formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Tali criteri potrebbero ad esempio includere requisiti quali una formazione complementare, un tirocinio di adattamento, una prova attitudinale o un livello minimo prescritto di pratica professionale, o una combinazione degli stessi.

(13) Per favorire la libera circolazione **ovvero agevolare la mobilità** dei professionisti, garantendo al tempo stesso adeguati livelli di qualifica, **si dovrebbe sia** poter proporre, a livello europeo, piattaforme comuni **di diverse associazioni e organizzazioni professionali o degli Stati membri, sia introdurre una tessera professionale individuale che acceleri lo scambio di informazioni tra lo Stato membro ospitante e quello di origine. Tale tessera deve consentire di seguire la carriera professionale dei professionisti che si stabiliscono in più Stati membri. Il documento deve contenere informazioni sulla formazione del titolare (università ovvero istituti superiori frequentati, qualifiche) e sulle sue esperienze professionali nonché riportare le sanzioni imposte nei suoi confronti nel contesto della sua professione.** A certe condizioni, e nel rispetto della competenza degli Stati membri a decidere le qualifiche richieste per l'esercizio delle professioni sul loro territorio nonché il contenuto e l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale, come pure nel rispetto del diritto comunitario e in particolare di quello sulla concorrenza, la presente direttiva dovrebbe tener conto di tali iniziative, privilegiando, in questo contesto, un più automatico riconoscimento nel quadro del regime generale. Le associazioni professionali in grado di proporre piattaforme comuni dovrebbero essere rappresentative a livello nazionale e europeo. Una piattaforma comune è una serie di criteri che permettono di colmare la più ampia gamma di differenze sostanziali

che sono state individuate tra i requisiti di formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Tali criteri potrebbero ad esempio includere requisiti quali una formazione complementare, un tirocinio di adattamento, una prova attitudinale o un livello minimo prescritto di pratica professionale, o una combinazione degli stessi.

Emendamento 5
Considerando 17

(17) Nell'intento di *semplificare il regime, soprattutto in prospettiva dell'allargamento, il principio del riconoscimento automatico si dovrebbe applicare alle sole specializzazioni mediche e dentistiche comuni a almeno due quinti degli Stati membri. Invece, le specializzazioni mediche e dentistiche comuni a un numero esiguo di Stati membri dovrebbero essere integrate nel regime generale di riconoscimento, fatti salvi i diritti acquisiti. In pratica, gli effetti di questa modifica dovrebbero essere limitati per il migrante, poiché tali situazioni non dovrebbero essere oggetto di provvedimenti compensativi.* Inoltre, la presente direttiva non *dovrebbe pregiudicare* la possibilità che gli Stati membri *istituiscano* tra loro, per specializzazioni mediche e dentistiche che sono loro comuni, un riconoscimento automatico secondo norme loro proprie.

(17) Nell'intento di *tener conto delle caratteristiche del regime di qualifiche dei medici e dei dentisti e del corrispondente acquis comunitario in materia di mutuo riconoscimento, è giustificato applicare a tutte le specializzazioni riconosciute alla data di adozione della presente direttiva il principio del riconoscimento automatico delle specializzazioni mediche e dentistiche comuni ad almeno due Stati membri. Per semplificare il regime, l'estensione del riconoscimento automatico a nuove specializzazioni mediche dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva dovrebbe invece limitarsi a quelle comuni ad almeno i due quinti degli Stati membri.* Inoltre, la presente direttiva non *pregiudica* la possibilità che gli Stati membri *concordino* tra loro, per specializzazioni mediche e dentistiche che sono loro comuni *e non sono oggetto di riconoscimento automatico ai sensi della presente direttiva*, un riconoscimento automatico secondo norme loro proprie.

Motivazione

L'emendamento si prefigge innanzitutto di semplificare il regime: nell'Europa allargata l'applicazione del vecchio regime diviene estremamente farraginoso in termini amministrativi e poco suscettibile di suscitare l'accordo di una maggioranza qualificata di Stati membri. È per tale ragione che l'estensione del riconoscimento automatico a nuove specializzazioni mediche dopo l'entrata in vigore della presente direttiva dovrebbe essere limitato alle specializzazioni comuni ad almeno i due quinti degli Stati membri, dato che la maggioranza qualificata richiede l'accordo di almeno 13 Stati membri. Nondimeno, ai fini della certezza giuridica per le professioni in questione e della libera circolazione, sembra opportuno garantire che le 52 specializzazioni che alla data di adozione della presente direttiva beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi del diritto vigente, continuino a beneficiarne in futuro.

Emendamento 6

Considerando 27 bis (nuovo)

(27 bis) L'introduzione di tessere professionali da parte di associazioni o organizzazioni professionali, rappresentative a livello europeo potrebbe facilitare la mobilità dei professionisti. Tali tessere potrebbero contenere informazioni sulle qualifiche professionali della persona, il suo stabilimento giuridico e dettagli dell'autorità competente.

Motivazione

Le tessere professionali vengono utilizzate dalle organizzazioni professionali per talune professioni in alcuni Stati membri; esse contengono informazioni che identificano il professionista e certificano la sua autorizzazione ad esercitare. Tali tessere potrebbero costituire uno strumento utile di informazione per i consumatori e le autorità dello Stato membro ospitante quando i professionisti si spostano in un altro Stato membro. Per questo, le organizzazioni professionali dovrebbero essere incoraggiate, a livello europeo, a sviluppare tali tessere, segnatamente al fine di sostenere ed agevolare la prestazione transfrontaliera di servizi.

Emendamento 7

Considerando 29

(29) La gestione dei vari regimi di riconoscimento insediati dalle direttive settoriali e dal regime generale si è rivelata assai difficoltosa. È pertanto necessario semplificare la gestione e l'aggiornamento della presente direttiva, per tener conto dei

(29) La gestione dei vari regimi di riconoscimento insediati dalle direttive settoriali e dal regime generale si è rivelata assai difficoltosa. È pertanto necessario semplificare la gestione e l'aggiornamento della presente direttiva, per tener conto dei

progressi scientifici e tecnologici, soprattutto se si coordinano le condizioni minime di formazione a fini di riconoscimento automatico dei titoli di formazione. A tale scopo andrebbe perciò istituito un comitato unico di riconoscimento delle qualifiche professionali.

progressi scientifici e tecnologici, soprattutto se si coordinano le condizioni minime di formazione a fini di riconoscimento automatico dei titoli di formazione. A tale scopo andrebbe perciò istituito un comitato unico di riconoscimento delle qualifiche professionali, ***garantendo un adeguato coinvolgimento dei rappresentanti delle organizzazioni professionali, anche a livello europeo.***

Motivazione

Se la necessità di semplificare e coordinare meglio il sistema esige di ridurre ad uno i numerosi comitati ora esistenti, tuttavia un unico comitato non può avere una visione di tutti i problemi delle categorie professionali comprese nella direttiva. È opportuno prevedere che ai suoi lavori siano associati, almeno nella fase preparatoria delle decisioni, i rappresentanti delle categorie professionali interessati dalla decisione stessa.

Emendamento 8

Considerando 29 bis (nuovo)

(29 bis) Nel caso in cui l'organismo o l'associazione professionale a livello europeo di una professione regolamentata richieda, ai sensi dell'articolo 15, disposizioni specifiche per il riconoscimento delle qualifiche sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, la Commissione valuterà l'opportunità di adottare una proposta volta a modificare la presente direttiva.

Motivazione

Il presente emendamento intende aprire la possibilità di accogliere nella presente direttiva altre figure professionali, qualora vi sia la richiesta motivata dell'associazione o organismo rappresentativo a livello europeo.

Emendamento 9

Considerando 36

(36) La presente direttiva non riguarda le attività delle professioni che partecipano direttamente e specificatamente, sia pure occasionalmente, all'esercizio della pubblica autorità.

(36) La presente direttiva non pregiudica l'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 4, e dell'articolo 45 del trattato.

Motivazione

L'emendamento è innanzitutto volto ad aumentare la chiarezza e la certezza giuridica. Nell'intento di eliminare qualsiasi confusione, è meglio fare direttamente riferimento alle disposizioni specifiche del trattato che prevedono esplicitamente le eccezioni possibili applicabili al lavoro dipendente, da un lato, e alle libere professioni, dall'altro.

Emendamento 10 Articolo 2, paragrafo 1

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliono esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliono esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, **compresi i liberi professionisti**, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.

Motivazione

Le libere professioni si distinguono quale categoria professionale e in particolare a causa del requisito di una specifica qualifica professionale. Esse sono pertanto interessate in modo particolare dal riconoscimento delle qualifiche professionali. Di tale aspetto intende tener conto l'emendamento.

Emendamento 11 Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La presente direttiva non si applica ai notai nell'esercizio di pubblici poteri.

Motivazione

Nel sistema vigente nell'Europa continentale, i notai vengono nominati dagli Stati membri quali pubblici ufficiali col compito, fra l'altro, di formare atti pubblici dotati di particolare efficacia probatoria e di immediata esecutorietà, equiparati agli atti giudiziari (cfr. l'art. 57 del regolamento (CE) n. 44/2001, art. 46 del regolamento (CE) n. 2201/2003 e l'art. 3 del regolamento (CE) n. 805/2004).

Nel formare tali atti i notai esercitano pubblici poteri che riguardano non solo l'autenticità della sottoscrizione ma anche l'intero contenuto (cfr. CGCE, sentenza C-260/97 e art. 4 del regolamento (CE) n. 805/2004). Essi svolgono poi ampie funzioni statali di verifica e di controllo in varie materie attinenti alla tutela giuridica non contenziosa, in particolare nel

diritto societario, anche sulla base di disposizioni di diritto comunitario (cfr. l'articolo 10 della direttiva 68/151/CEE, l'articolo 16 della direttiva 78/855/CEE e l'articolo 14 della direttiva 82/891/CEE). Nello svolgimento di tali funzioni, essi sono soggetti alla vigilanza disciplinare del rispettivo Stato membro in modo analogo ai magistrati ed ai funzionari pubblici.

Si ricorda inoltre che la Corte di giustizia, nelle sentenze del 30 settembre 2003 Anker ea (causa C-47/02) e Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española (causa C-405/01), ha stabilito il principio secondo il quale gli Stati membri possono riservare ai propri cittadini quegli impieghi nei quali l'esercizio di pubblici poteri è abituale e non costituisce una parte molto limitata delle loro attività.

Emendamento 12

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) "Autorità competente": qualsiasi autorità o organismo investito di autorità dagli Stati membri, abilitato in particolare a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui alla presente direttiva;

Motivazione

L'emendamento si propone di aumentare la chiarezza e la leggibilità del testo: adottando una definizione generale di "organismo competente" e facendo sempre riferimento a tale definizione, la direttiva si allinea, una volta per tutte, alla situazione effettivamente vigente nella maggior parte degli Stati membri, ove i poteri pubblici delegano parte della gestione delle professioni ad organismi autonomi, come gli ordini professionali. In altri termini, la gestione delle professioni dipende dall'organizzazione interna di ogni Stato membro e pertanto non esclude la designazione di organismi che non sono amministrazioni.

Emendamento 13

Articolo 5, paragrafo 2, comma 1

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato Membro ospitante per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al paragrafo 1.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano ***esclusivamente*** nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato Membro ospitante per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al paragrafo 1.

Motivazione

Una disposizione europea non può, in alcun modo, beneficiare taluni cittadini a detrimento di altri. È, pertanto, necessario evitare che disposizioni relative alla libera prestazione di servizi consentano ad un migrante di eludere le disposizioni relative al diritto di stabilimento del paese in cui pratica, dandogli, in effetti, la possibilità di beneficiare, senza motivo, di regolamenti più vantaggiosi di quelli previsti per i propri cittadini.

Emendamento 14
Articolo 5, paragrafo 3

3. In caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle **disposizioni disciplinari**, di carattere professionale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, applicabili nello Stato membro ospitante ai professionisti che, ivi, esercitano la stessa professione.

3. In caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle **norme di condotta** di carattere professionale, **giuridico** o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, applicabili nello Stato membro ospitante ai professionisti che, ivi, esercitano la stessa professione.

Motivazione

Sembra necessario chiarire che tipo di norme supplementari uno Stato membro potrebbe invocare relativamente a un prestatore di servizi che si sposta da un paese a un altro. In virtù della giurisprudenza della Corte di giustizia (in particolare la sentenza Van Binsbergen), i poteri a disposizione degli Stati membri ospitanti per far sì che i prestatori di servizi ottemperino alle norme sulle qualifiche professionali vanno al di là delle norme disciplinari. Il sistema generale di riconoscimento non impedisce a uno Stato membro di assoggettare qualsiasi persona eserciti una professione sul suo territorio a obblighi specifici derivanti dall'applicazione delle norme professionali giustificate dall'interesse pubblico generale. Le norme in questione riguardano l'organizzazione della professione, gli standard professionali, inclusi quelli deontologici, nonché la supervisione e la responsabilità. L'emendamento mira inoltre a chiarire la situazione delle categorie professionali (quali ad esempio libere professioni) che non sono organizzate in modo corporativo.

Emendamento 15
Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

b) un attestato che certifichi che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione,

b) un attestato che certifichi che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione **e che al titolare non è vietato esercitare in alcun momento della durata della sua prevista prestazione di servizi,**

Motivazione

In taluni Stati membri, un professionista che sia ritenuto responsabile di cattiva condotta professionale non viene radiato dall'ordine, se non nei casi più gravi. Tuttavia, il suo diritto di esercitare può essere sospeso per un determinato periodo, come alcuni mesi o un anno. Durante tale sospensione, il professionista verrà considerato "legalmente stabilito" dall'autorità competente ma non potrà esercitare sino al termine del periodo prescritto. Ad un prestatore di servizi che desideri trasferirsi si dovrà, pertanto, chiedere di notificare all'autorità del paese ospitante di non trovarsi nella suddetta posizione durante il periodo in cui intende esercitare nel paese.

Emendamento 16
Articolo 7, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) un attestato dello Stato membro d'origine riportante qualsiasi condanna penale del prestatore di servizi e dei suoi collaboratori per quanto concerne attività rilevanti ai fini della sicurezza.

Motivazione

Per garantire un elevato livello di sicurezza, gli Stati membri devono poter chiedere alle persone che operano in settori rilevanti ai fini della sicurezza (ad esempio uso e trasporto di armi, esplosivi, materiale pirotecnico ed altre sostanze esplosive pericolose) di sottoporsi ad un esame di affidabilità.

Emendamento 17
Articolo 11, paragrafo 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, vengono istituiti **quattro** livelli di qualifica professionale.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, vengono istituiti **cinque** livelli di qualifica professionale.

Motivazione

Per rispecchiare meglio le differenze in materia di formazione e di professione che esistono negli Stati membri, e per tendere al modello di armonizzazione delle formazioni suggerito dalla Dichiarazione di Bologna come contributo alla realizzazione della strategia di Lisbona, pare più opportuno mantenere i due livelli formativi ivi proposti e in via di attuazione in molti Stati membri.

Emendamento 18
Articolo 11, paragrafo 2, lettera a)

a) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 5, o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,

a) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi dei paragrafi 3, 4, 5 e **5 bis**, o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,

Motivazione

I cinque livelli di qualifica corrispondono maggiormente alla realtà dei cicli formativi nei vari Stati membri.

Emendamento 19
Articolo 11, paragrafo 4, lettera a)

a) o una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui **al paragrafo 5** di almeno un anno, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

a) o una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui **ai paragrafi 5 e 5bis** di almeno un anno **o di una durata equivalente a tempo parziale**, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Motivazione

I cinque livelli di qualifica corrispondono maggiormente alla realtà dei cicli formativi nei vari Stati membri.

Emendamento 20

Articolo 11, paragrafo 4, lettera a)

a) o una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui al paragrafo 5 di almeno un anno, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

a) o una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui al paragrafo 5 di almeno un anno, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore **ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari**, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Motivazione

I requisiti per poter accedere all'università o ad un istituto superiore non tengono conto delle forti differenze in materia di sistemi scolastici e di formazione esistenti tra alcuni Stati membri.

Emendamento 21

Articolo 11, paragrafo 5

5. Il livello D corrisponde a un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre anni, impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari.

5. Il livello D corrisponde a un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre anni, **e non superiore a quattro anni o di durata equivalente a tempo parziale** impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonché la formazione

professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari.

Motivazione

I cinque livelli di qualifica corrispondono maggiormente alla realtà dei cicli formativi nei vari Stati membri.

Emendamento 22

Articolo 11, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Il livello E corrisponde a un diploma attestante che il titolare ha completato con successo un ciclo di studi post-secondari di durata superiore a quattro anni, o di durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello analogo, e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

Motivazione

I cinque livelli di qualifica corrispondono maggiormente alla realtà dei cicli formativi nei vari Stati membri.

Emendamento 23

Articolo 11, paragrafo 5 ter (nuovo)

5 ter. Qualora nello Stato membro di origine sia stato innalzato il livello di formazione previsto per l'accesso alla professione, lo Stato membro ospitante consentirà ai professionisti che hanno avuto accesso alla professione sulla base del livello inferiore di ottenere il riconoscimento al livello superiore.

Motivazione

I cinque livelli di qualifica corrispondono maggiormente alla realtà dei cicli formativi nei vari Stati membri.

Emendamento 24

Articolo 13, paragrafo 2, comma 3

Tuttavia, non si possono chiedere i due anni di esperienza professionale, di cui al primo comma, se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione regolamentata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) di livello B, C o D di cui all'articolo 11. Sono considerate formazioni regolamentate di livello C quelle di cui all'allegato III. L'elenco di cui all'allegato III può essere modificato, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per tener conto di formazioni regolamentate che conferiscono un analogo livello professionale e preparano a un livello analogo di responsabilità e funzioni.

Tuttavia, non si possono chiedere i due anni di esperienza professionale, di cui al primo comma, se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione regolamentata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) di livello B, C, D o E di cui all'articolo 11. Sono considerate formazioni regolamentate di livello C quelle di cui all'allegato III. L'elenco di cui all'allegato III può essere modificato, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per tener conto di formazioni regolamentate che conferiscono un analogo livello professionale e preparano a un livello analogo di responsabilità e funzioni.

Motivazione

L'emendamento è necessario per adattare il testo alla nuova formulazione dell'articolo 11.

Emendamento 25 Articolo 13, paragrafo 3

3. Lo Stato membro ospitante non è tenuto ad applicare il presente articolo se l'accesso a una professione regolamentata è subordinato sul suo territorio al possesso di un titolo di formazione di livello D che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento superiore o universitario di una durata superiore a quattro anni e se il richiedente possiede un titolo di formazione di livello C.

soppresso

Motivazione

L'introduzione della quinto livello di qualifica rende inutile il paragrafo 3.

Emendamento 26 Articolo 15, paragrafo 2

2. Le piattaforme comuni definite nel paragrafo 1 possono essere sottoposte alla Commissione dagli Stati membri o da associazioni professionali ***rappresentative*** a livello nazionale ed europeo. Qualora la Commissione, dopo aver consultato gli

2. Le piattaforme comuni definite nel paragrafo 1 possono essere sottoposte alla Commissione dagli Stati membri o da associazioni o ***organismi*** professionali ***rappresentativi*** a livello nazionale ed europeo. Qualora la Commissione, dopo

Stati membri, ritenga che un progetto di piattaforma comune faciliti il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, può presentare un progetto di provvedimenti in vista della loro adozione secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

aver consultato gli Stati membri, ritenga che un progetto di piattaforma comune faciliti il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, può presentare un progetto di provvedimenti in vista della loro adozione secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

Motivazione

Le piattaforme comuni, affinché siano realmente efficaci, debbono essere proposte da associazioni o organismi professionali a livello europeo che siano a loro volta costituiti da associazioni o organismi rappresentativi a livello nazionale. Non si deve lasciare spazio ad iniziative nazionali che avrebbero l'effetto di frammentare il sistema e renderlo difficilmente gestibile.

Emendamento 27 Articolo 27, paragrafo 3

3. Ogni Stato membro che applichi disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia, riconosce come prova sufficiente i titoli di formazione di medico specialista rilasciati dagli altri Stati membri che corrispondono, per la formazione specializzata in questione, alle denominazioni di cui all'allegato VI, punto 6.1, purché sanciscano una formazione iniziata prima della data di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.1.2, e siano accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio dell'attività in questione da parte dei loro titolari per almeno tre anni consecutivi nei cinque precedenti il rilascio dell'attestato.

soppresso

Le stesse disposizioni si applicano ai titoli di formazione di medico specialista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca se sanciscono una formazione iniziata entro il 3 aprile 1992 e consentono l'esercizio dell'attività professionale su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorità tedesche di cui all'allegato VI, punto 6.1.

Motivazione

L'emendamento è necessario per adattare il testo alla nuova formulazione dell'articolo 26.

Emendamento 28
Articolo 27, paragrafo 4

4. Ogni Stato membro che applichi disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia, riconosce i titoli di formazione di medico specialista che corrispondono, per la formazione specializzata in questione, alle denominazioni di cui all'allegato VI, punto 6.1, rilasciati dagli Stati membri ivi elencati, e che sanciscono una formazione iniziata dopo la data di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.1.2, e prima ...*, attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia ai fini dell'accesso all'attività professionale di medico specialista e del suo esercizio.

soppresso

** Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.*

Motivazione

L'emendamento è necessario per adattare il testo alla nuova formulazione dell'articolo 26.

Emendamento 29
Articolo 27, paragrafo 5

5. Ogni Stato membro che ha abrogato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative sul rilascio dei titoli di formazione di medico specialista di cui all'allegato V, punto 5.1.2 e all'allegato VI, punto 6.1, e che ha adottato a favore dei suoi cittadini provvedimenti sui diritti acquisiti, riconosce ai cittadini degli altri Stati membri il diritto di beneficiare delle stesse misure, purché siffatti titoli di formazione siano stati rilasciati prima della data a partire dalla quale lo Stato membro ospitante ha cessato di rilasciare i suoi titoli di formazione per la specializzazione interessata.

Le date di abrogazione di queste disposizioni si trovano all'allegato V, punto 5.1.3 e all'allegato VI, punto 6.1.

3. Ogni Stato membro che ha abrogato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative sul rilascio dei titoli di formazione di medico specialista di cui all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3, e che ha adottato a favore dei suoi cittadini provvedimenti sui diritti acquisiti, riconosce ai cittadini degli altri Stati membri il diritto di beneficiare delle stesse misure, purché siffatti titoli di formazione siano stati rilasciati prima della data a partire dalla quale lo Stato membro ospitante ha cessato di rilasciare i suoi titoli di formazione per la specializzazione interessata.

Le date di abrogazione di queste disposizioni si trovano all'allegato V, punto 5.1.3.

Motivazione

L'emendamento è necessario per adattare il testo alla nuova formulazione dell'articolo 26.

Emendamento 30

Articolo 50, paragrafo 1, comma 2

I documenti di cui all'allegato VII, punto 1, lettere d), e) e f) al momento della loro presentazione non possono risalire a più di tre mesi.

I documenti di cui all'allegato VII, punto 1, lettere d), e) e f) **e i documenti relativi ai diritti acquisiti indicati nella presente direttiva** al momento della loro presentazione non possono risalire a più di tre mesi.

Motivazione

L'emendamento intende precisare che i documenti prodotti al momento della richiesta di riconoscimento di un titolo non conforme in virtù di diritti acquisiti devono essere recenti. Secondo il testo della posizione comune basterebbe per esempio un certificato che attesti l'esercizio triennale dell'attività negli ultimi cinque anni precedenti il rilascio senza riferimenti al momento del rilascio del documento. In tal modo il documento sarebbe valido anche se rilasciato molti anni prima della domanda, sebbene nel frattempo l'attività non sia stata esercitata. Il testo proposto assicura un legame temporale rigoroso tra rilascio del documento e attività da esso attestata nonché il momento della domanda.

Emendamento 31

Articolo 53

I beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali **dovrebbero** avere le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

I beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali **devono** avere le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

Motivazione

Talvolta è necessario richiedere ai migranti di fornire prove della competenza linguistica prima di concedere loro l'accesso alla professione, in particolare nelle professioni mediche. La qualità dell'assistenza sanitaria dipende in misura notevole dallo scambio di informazioni tra chi fornisce le prestazioni mediche e il paziente. Le autorità competenti dovrebbero essere in grado, se del caso, di effettuare verifiche nell'interesse della sicurezza dei pazienti.

Emendamento 32

Articolo 58, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali, in seguito denominato "il comitato".

1. La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali, qui di seguito denominato "il comitato", **composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da**

un rappresentante della Commissione.

*Tale comitato consulta gli esperti delle
categorie professionali interessate.*

PROCEDURA

Titolo	Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali				
Riferimenti	13781/2/2004 – C6-0008/2005 – 2002/0061(COD)				
Base giuridica	art. 251, par. 2, e artt. 40 e 47 CE				
Base regolamentare	art. 62				
Prima lettura del PE – P[5]	11.2.2004	P5_TA(2004)0086			
Proposta della Commissione	COM(2002)0119 – C5-0113/2002				
Proposta modificata della Commissione	COM(2004)0317				
Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune	10.1.2005				
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 13.1.2005				
Relatore(i) Nomina	Stefano Zappalà 26.10.2004				
Relatore(i) sostituito(i)					
Esame in commissione	24.11.2004	18.1.2005	15.3.2005	19.4.2005	26.4.2005
Approvazione	26.4.2005				
Esito della votazione finale	favorevoli: 32 contrari: 0 astensioni: 0				
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Mia De Vits, Bert Doorn, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Bill Newton Dunn, Béatrice Patrie, Zita Pleštinšská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, József Szájer, Marianne Thyssen, Barbara Weiler, Phillip Whitehead, Joachim Wuermeling				
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jean-Claude Fruteau, Joel Hasse Ferreira, Konstantinos Hatzidakis, Gisela Kallenbach, Alexander Stubb, Stefano Zappalà				
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Wolf Klinz, Anne Laperrouze, Jan Mulder, Willem Schuth				
Deposito – A6	28.4.2005	A6-0119/2005			
Osservazioni	...				